

IL FORO NAPOLETANO

Anno VII n. 2 Maggio-Agosto 2018

Nuova serie



Edizioni Scientifiche Italiane

Il Foro napoletano

Rivista quadrimestrale

Coordinamento

Antonio Blandini, Salvatore Boccagna, Giuseppe Ferraro, Stefano Fiorentino, Giovanni Perlingieri, Angelo Scala, Elisa Scotti

Comitato di Direzione

Giustizia amministrativa: Edmondo Cacace, Alfredo Contieri, Raffaele Greco, Fiorenzo Liguori, Maria Laura Maddalena, Guglielmo Passarelli, Paolo Pittori, Andrea Rallo, Michael Sciascia, Sergio Zeuli

Giustizia civile: Salvatore Aceto di Capriglia, Francesco Astone, Roberto Bocchini, Consiglia Botta, Grazia Monia Buta, Ciro Caccavale, Gian Paolo Califano, Vincenzo Maria Cesàro, Antonia Maria Ciocia, Oriana Clarizia, Giovanna D'Alfonso, Giovanni De Cristofaro, Giuseppe della Pietra, Francesco Di Ciommo, Lucia Di Costanzo, Daniela Di Sabato, Andrea Federico, Pasquale Femia, Lourdes Fernandez Del Moral Dominguez, Edoardo Ferrante, Fabio Ferraro, Lucilla Gatt, Massimo Gazzara, Rosaria Giampetraglia, Stefania Giova, Ugo Grassi, Mariorosario Lamberti, Guglielmo Landolfi, Andrea Lepore, Barbara Marucci, Sergio Marullo di Condojanni, Antonio Maria Marzocco, Enrico Minervini, Salvatore Monticelli, Carolina Perlingieri, Raffaele Picaro, Gian Maria Piccinelli, Luca Pisani, Federico Putaturo, Rolando Quadri, Adelaide Quaranta, Giuseppe Recinto, Francesco Rossi, Domenico Giovanni Ruggiero, Francesco Sbordone, Anna Scotti, Chiara Tenella Sillani, Giuseppe Antonio Michele Trimarchi, Cristina Vano, Carlo Venditti, Camillo Verde, Roberto Virzo, Francesco Giacomo Viterbo

Giustizia penale: Ernesto Aghina, Antonello Ardituro, Francesco De Falco, Luca Della Ragione, Maria Vittoria Foschini, Nunzio Fragliasso, Ida Frongillo, Antonio Gialanella, Luigi Giordano, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Stefano Manacorda, Sergio Occhionero, Giovanni Russo, Francesco Todisco, Domenico Zeuli

Giustizia tributaria: Clelia Buccico, Tommaso Maglione, Antonio Merone, Vincenzo Pappa Monteforte, Giovanna Petrillo

Comitato Editoriale

Giustizia amministrativa: Alessandro Biamonte, Andrea Di Leo, Margherita Interlandi, Livio Lavitola, Enrico Soprano, Michela Urbani, Raffaella Veniero, Ezio Maria Zuppardi

Giustizia civile: Erica Adamo, Raffaele Aveta, Sonia Tullia Barbaro, Raffaele Basile, Antonella Batà, Anna Bizzarro, Rita Bronzo, Iaria Amelia Caggiano, Antonio Cilento, Luciana D'Acunto, Lucia D'Arcangelo, Silvia de Marco, Valeria De Oto, Stefano Deplano, Antonio di Biase, Amalia Chiara Di Landro, Francesca Di Lella, Gaetano Di Martino, Giuseppe Doria, Alessia Fachechi, Chiara Ghionni Crivelli Visconti, Paolo Ghionni Crivelli Visconti, Roberta Landi, Giuseppe Liccardo, Rita Lombardi, Francesco Maiello, Roberta Marino, Alessia Mignozzi, Antonella Miletta, Paolo Piazza, Immacolata Prisco, Ledia Rexho, Marina Romano, Talita Rossi, Domenico Russo, Barbara Salvatore, Gennaro Santorelli, Dario Scarpa, Irma Sasso, Raffaella Scotti, Riccardo Sgobbo, Tommaso Maria Ubertazzi, Valeria Verde, Mariacristina Zarro, Sara Zuccarino

Giustizia penale: Andrea Abbagnano, Bruno Botti, Marcello Fattore, Gianluca Gentile, Mario Griffo, Stefano Montone, Antonio Nappi, Giuseppe Maria Palmieri, Francesco Scutiero, Paolo Stravino, Bruno Von Arx

Giustizia tributaria: Roberta Alfano, Domenico Ardolino, Giuliano Cuomo, Menita De Flora, Michele Di Fiore, Oriana Lombardi, Giuditta Merone, Maria Pia Nastri, Salvatore Parente

Osservatorio

Antonio Areniello, Raffaella Argenzio, Martina Brizzi, Francesco Caia, Eduardo Campese, Geremia Casaburi, Nello Caserta, Fabrizio Ciccone, Edoardo Cilenti, Massimo Cimmino, Stefano Cimmino, Marina Comenale Pinto, Mauro Criscuolo, Corrado D'Ambrosio, Rosita D'Angiolella, Giampiero De Cesare, Stanislao De Matteis, Sara De Rosa, Gaetano Di Giovine, Giuseppe Dongiacomo, Diomede Falconio, Francesco Graziano, Paolo Guida, Giancarlo Iaccarino, Marco Krogh, Antonio Lepre, Piero Lupi, Pasquale Macchiarelli, Arturo Umberto Meo, Carla Musella, Michele Nastri, Massimo Palescandolo, Franco Pastore, Andrea Penta, Alessandro Pepe, Enrico Quaranta, Francesca Rinaldi, Carmine Romano, Raffaele Sabato, Stefano Santangelo, Giuseppe Satriano, Raffaele Sdino, Francesca Spena

Comitato di valutazione

Ferruccio Auletta, Giuliano Balbi, Angelo Barba, Vincenzo Barba, Mirzia Bianca, Roberto Calvo, Ernesto Capobianco, Felice Casucci, Antonio Cavaliere, Alessandro Ciatti, Alfredo Contieri, Astolfo Di Amato, Settimio Di Salvo, Guido Clemente Di San Luca, Antonio Estella de Noriega, Angelo Federico, Fiorenzo Festi, Giampaolo Frezza, Tommaso Edoardo Frosini, Stefan Grundmann, Manlio Ingrosso, Marcello Maggiolo, Maria Rosaria Maugeri, Sergio Moccia, Mario Nussi, Mauro Orlandi, Gianmaria Palmieri, Ferdinando Parente, Stefano Polidori, Antonino Procida Mirabelli Di Lauro, Paolo Piscitello, Giuseppe Riccio, Geremia Romano, Massimo Rubino De Ritis, Aldo Sandulli, Renato Santagata De Castro, Giancarlo Scalese, Antonio Sciaudone, Claudio Scognamiglio, Pietro Sirena, Giuseppe Tesaurò

Registrazione presso il Tribunale di Napoli al n. 4586/94. **Responsabile** Maria Rosaria Scotti

I lavori pubblicati in questo numero sono di: C. BANDIERAMONTE, dottore ricerca; S.T. BARBARO, dottore di ricerca; R. BOCCHINI, ord. Univ. Napoli «Parthenope»; D. CAROFALO: dottorando ricerca Univ. Salento; C. CONFORTI notaio; I. COPPOLA, dottore ricerca; S. DE LUCIA, dottoranda; G. DI MARTINO: assegnista ricerca; P. FEMIA, ord. Univ. Campania «Luigi Vanvitelli»; E. GIORGINI, ass. Univ. Politecnica Marche; M. IOVANE, ord. Univ. Napoli «Federico II»; C. LAURI, dottore ricerca Univ. Roma Tre; F. MEROLA, notaio; L. NONNE, ass. Univ. Sassari; F. OTTOMBRINO, dottore Univ. Salento; A. PANICHELLA, dottorando di ricerca Univ. Sannio; R. PERRONE, dottore Univ. Salento; P. PERLINGIERI, Emérito Univ. Sannio; E. SCOTTI, ord. Univ. Macerata.

Responsabili della redazione: Oriana Clarizia, Alessia Fachechi, Andrea Lepore

Hanno contribuito alla preparazione di questo fascicolo: E. Adamo, R. Basile, V. De Oto, S. Deplano, C. Ghionni, R. Landi, G. Liccardo, A. Mignozzi, I. Prisco, G. Santorelli, I. Sasso, M. Zarro, S. Zuccarino.

Criteri di selezione dei lavori pubblicati

La Rivista *Il Foro napoletano* sottopone i contributi destinati alla pubblicazione a una procedura di referaggio che garantisce l'anonimato dell'Autore e dei singoli revisori (c.d. *double blind peer-review*). A tal fine i Direttori delle diverse Sezioni, con la supervisione del referente di disciplina presente nel comitato di coordinamento, si avvalgono di almeno due componenti del comitato di valutazione e/o di *referee* esterni scelti tra i Professori ordinari di prima fascia, italiani e stranieri, in ragione della loro autorevolezza, della competenza specifica richiesta e dell'eventuale natura interdisciplinare del contributo. La procedura di valutazione è svolta in modo da garantire l'anonimato dell'Autore e dei valutatori. Il giudizio motivato potrà essere positivo (pubblicabilità); positivo con riserva, ossia con l'indicazione della necessità di apportare modifiche o aggiunte (pubblicabilità condizionata); negativo (non pubblicabilità). In caso di giudizio positivo con riserva, il referente di disciplina presente nel comitato di coordinamento e i Direttori della Sezione competente autorizzano la pubblicazione soltanto a seguito dell'adeguamento del contributo, assumendosi la responsabilità della verifica. Nell'ipotesi di valutazioni contrastanti dei *referee* sarà il referente di disciplina presente nel comitato di coordinamento, d'accordo con i Direttori della Sezione competente, a decidere circa la pubblicazione del contributo, anche affidando l'ulteriore valutazione a terzi. Il referente di disciplina presente nel comitato di coordinamento e i Direttori della Sezione competente possono assumersi la responsabilità delle pubblicazioni di studi provenienti da autori, stranieri o italiani, di consolidata esperienza e prestigio tali che la presenza del loro contributo si possa reputare di per sé ragione di lustro per la Rivista.

L'accettazione di un lavoro ai fini della pubblicazione implica il vincolo per l'Autore a non pubblicarlo altrove o a non pubblicare parti di esso in altra rivista senza il consenso scritto dell'Editore secondo le modalità concordate con l'Editore stesso.

Le medesime regole valgono anche per i *Quaderni de Il Foro napoletano*.

INDICE

DOTTRINA

- CARLOTTA BANDIERAMONTE e CARLO CONFORTI, *I diritti dei comunisti sui beni pro indiviso* 353
- IRENE COPPOLA, *Sul parere precontenzioso dell'autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Una suggestione per un nuovo modello processuale?* 383
- PASQUALE FEMIA, *Tecnologia della credibilità o tecnocrazia della persuasione? La definizione del diritto di Antonio Estella de Noriega* 407
- MASSIMO IOVANE, *Il principio di autodeterminazione interna nel diritto internazionale: progressi e fallimenti di un diritto fondamentale* 417
- LUIGI NONNE, *Fondamento sistematico, natura giuridica e disciplina della clausola penale testamentaria* 437
- PIETRO PERLINGIERI, *Privacy digitale e protezione dei dati personali tra persona e mercato* 481

GIURISPRUDENZA

CIVILE E PROCESSUALE

- SARA DE LUCIA, *Sul concorso «proprio» di responsabilità alla luce del processo di autonomizzazione della responsabilità dell'ente di cura e della recente riforma normativa in materia sanitaria* (nota a Trib. Napoli, 23 gennaio 2017, n. 895) 497
- GENNARO DI MARTINO, *Cassette di sicurezza, responsabilità della banca e prova del danno* (nota ad App. Napoli, 15 maggio 2017) 526
- ERIKA GIORGINI, *Meritevolezza e conformazione degli strumenti finanziari derivati all'interesse dell'investitore ex artt. 47 cost. e 21 t.u.f.* (nota ad App. Napoli, 16 febbraio 2017) 548
- FRANCESCO MEROLA, *Donazione della 'quotina' per la prima volta al vaglio delle Sezioni unite della Corte di Cassazione* (nota a Cass., Sez. un., 15 marzo 2016, n. 5068) 566

RASSEGNE

DIRITTO CIVILE

- Qual è la natura della responsabilità della struttura sanitaria e del personale medico per i danni procurati al paziente dalla violazione delle*

<i>regole dell'arte medica?</i> (Trib. Napoli, Sez. VIII, 4 maggio 2017) [FABIO OTTOMBRINO]	585
<i>La nullità della compravendita avente ad oggetto un immobile abusivo è di natura formale o sostanziale?</i> (Trib. Napoli, Sez. VI, 2 ottobre 2017, n. 9771) [DAMIANO CAROFALO]	587
<i>Gli spazi di rilevanza dell'usura sopravvenuta tra istanze di proporzionalità e interpretazioni formalistiche</i> (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. III, 3 ottobre 2017) [ROBERTO PERRONE]	591
<i>Come si ripartisce l'onere della prova del nesso di causalità nel giudizio di addebito della separazione?</i> (Cass., Sez. VI, 19 febbraio 2018, n. 3923) [ANTONIO PANICHELLA]	594
<i>Quando si configura il possesso ad usucapionem della quota del proprietario?</i> (Tribunale di Napoli, Sez. IV, 16 marzo 2018) [FABIO OTTOMBRINO]	596

DIRITTO AMMINISTRATIVO

<i>Qual è la natura giuridica dell'obbligazione assunta per la realizzazione delle opere di urbanizzazione?</i> (TAR Campania, Napoli, Sez. II, 9 gennaio 2017, n. 187)	599
<i>Può l'amministrazione modificare unilateralmente e autoritativamente la convenzione di lottizzazione al fine di assicurare il rispetto di disposizioni normative sopravvenute?</i> (TAR Campania, Napoli, Sez. II, 7 marzo 2018, n. 1443)	601
<i>Quali conseguenze derivano dall'annullamento del piano di lottizzazione sulla convenzione di lottizzazione?</i> (TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 29 settembre 2017, n. 4561)	603
<i>In quale momento sorge l'obbligo per il Consorzio ASI di versare il contributo per la realizzazione delle opere infrastrutturali?</i> (TAR Campania, Napoli, Sez. III, 26 febbraio 2018, n. 1254)	605
<i>È annullabile la nota dichiarativa della risoluzione della convenzione di lottizzazione firmata dal legale convenzionato del Comune?</i> (TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 4 settembre 2017, n. 4234) [ELISA SCOTTI, CRISTIANA LAURI]	608

RECENSIONI

STANISLAO DE MATTEIS, <i>L'emersione anticipata della crisi d'impresa. Modelli attuali e prospettive di sviluppo</i> [ROBERTO BOCCHINI]	613
---	-----

CRONACHE E ATTUALITÀ

SONIA TULLIA BARBARO, <i>Cronaca del Convegno «I contributi di Alberto Auricchio a cinquant'anni dalla morte»</i> , Napoli, 24 maggio 2018	619
--	-----

MASSIMO IOVANE

IL PRINCIPIO DI AUTODETERMINAZIONE INTERNA
NEL DIRITTO INTERNAZIONALE:
PROGRESSI E FALLIMENTI
DI UN DIRITTO FONDAMENTALE*

SOMMARIO: 1. Introduzione e piano del lavoro. – 2. Natura del principio di autodeterminazione interna. - 2.1. (*segue*) Breve rassegna delle disposizioni pattizie rilevanti. - 2.2 (*segue*) Le disposizioni della Carta dell'ONU e dei Patti del 1966 come meri principi programmatici. - 2.3. (*segue*) Le disposizioni della Carta dell'ONU e dei Patti del 1966 come obblighi di portata universale. - 2.4. (*segue*) Il principio di autodeterminazione interna dei popoli come principio costituzionale e valore fondamentale dell'ordinamento internazionale. - 2.5. (*segue*) Il contenuto del principio: la prassi delle Nazioni Unite e delle organizzazioni regionali. – 3. Le modalità di applicazione del principio di autodeterminazione interna. - 3.1. (*segue*) Attività promozionale. - 3.2. (*segue*) Configurazione di obblighi e diritti tutelati tramite sistemi di garanzia. – 4. Brevi conclusioni.

1. Il presente contributo ha ad oggetto la c.d. dimensione interna del principio di autodeterminazione dei popoli, il quale, nell'opinione comune, concerne la possibilità per un popolo di scegliere liberamente i propri governanti in modo democratico. Essa¹ si contrappone alla dimensione c.d. esterna dell'autodeterminazione, la quale riguarda, invece, il diritto dei popoli di costituirsi in uno Stato indipendente, ossia libero da una dominazione coloniale o da una occupazione straniera generatasi attraverso l'uso della forza.

Ancóra oggi² si tratta di un tema di fondamentale importanza alla luce dei numerosi accadimenti (si pensi, su tutti, agli episodi relativi alla c.d. Primavera araba) che pongono al centro dell'attenzione degli interpreti l'esistenza o meno di una norma di diritto internazionale generale che tu-

* Lo scritto riflette la relazione tenuta il 22 febbraio 2018 al convegno «*Ritornano le piccole patrie? Autodeterminazione territoriale, Secessioni, Referendum*» organizzato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

¹ B. CONFORTI, *Diritto internazionale*, a cura di M. Iovane, ed. 11^a, p. 29.

² Il presente lavoro si pone in stretta continuità con un nostro precedente contributo in materia di principio di autodeterminazione dei popoli nel diritto internazionale, sia per il tema trattato sia per la contemporaneità di entrambi gli scritti con il verificarsi di passaggi cruciali negli equilibri della comunità internazionale e di mutamenti nel diritto internazionale. Si veda M. IOVANE, *L'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e la tutela del principio di autodeterminazione interna*, in *La Comunità Internazionale*, 1998, p. 460 ss.

teli le istanze di democrazia provenienti dalle più disparate parti del pianeta³.

L'analisi non può che prendere le mosse dal rammentare come, agli inizi degli anni '80, in piena guerra fredda, la dottrina era pressoché unanime nel declinare il principio di autodeterminazione esclusivamente nella sua dimensione esterna⁴. Successivamente, nel corso degli anni '90, la caduta del blocco orientale e la fase di disgelo determinarono una ripresa del dibattito sulla dimensione interna del principio in questione, nel solco della tradizione liberale in materia di rapporti tra individui e pubblico potere⁵. Ad oggi, il dibattito sembra essere ritornato a focalizzarsi sugli aspetti relativi all'autodeterminazione c.d. esterna, ossia questioni riguardanti la formazione di nuovi Stati e lo *status* internazionale di determinati territori. A tal proposito, è sintomatica la considerevole attenzione rivolta dalla cronaca ai problemi di secessione e di costituzione di nuovi Stati, come

³ A ben vedere, quest'argomento si colloca a metà strada tra diritto internazionale e diritto costituzionale: si tratta, più precisamente, di un tema che si inserisce nel filone degli studi sulla c.d. costituzionalizzazione del diritto internazionale, i quali si interrogano sulla possibilità di organizzare la comunità internazionale sul modello del costituzionalismo liberale. Un simile approccio (da noi più volte discusso) è volto ad assicurare il rispetto dei principi di legalità e democraticità sia nella formazione di nuovi Stati che nell'esercizio, da parte delle organizzazioni internazionali, delle loro funzioni. V., da ultimo, M. IOVANE, *Conflicts between State-Centred and Human-Centred International Norms*, in R. PISILLO MAZZESCHI e P. DE SENA (a cura di), *Global Justice, Human Rights and the Modernization of International Law*, Heidelberg, 2018, in corso di pubblicazione.

⁴ Per una rassegna di questa dottrina, si rimanda ad A. CASSESE, *Self-Determination of Peoples. A Legal Reappraisal*, 1998, Cambridge, p. 44 ss. Si possono rinvenire i germi dell'affermazione della dimensione interna del principio di autodeterminazione anche prima della fine della guerra fredda. A titolo esemplificativo, v. Atto finale della Conferenza di Helsinki, 1 dicembre 1975, art. VIII, il cui testo in italiano è consultabile in G. SACERDOTI, *Diritto ed istituzioni della nuova Europa*, 1995, p. 23 ss.; G. ARANGIO-RUIZ, *Autodeterminazione dei popoli e diritto internazionale: dalla Carta delle Nazioni Unite all'Atto di Helsinki (CSCE)*, in *Riv. studi pol. int.*, 1983, pp. 523-552; ID., *Human Rights and Non-Intervention in the Helsinki Final Act*, in *Collected Courses of the Hague Academy of International Law*, 1977, pp. 217-251; F. LATTANZI, *Autodeterminazione dei popoli*, in *Dig. disc. pubb.*, 1987, pp. 4-27; A. CASSESE, o.c., p. 47 ss.

⁵ T. M. FRANCK, *The Emerging Right to Democratic Governance*, in *AJIL*, 1992, pp. 46-91; S. NEGRI, *L'intervento delle Nazioni Unite nella crisi haitiana e il principio di legittimità democratica nell'ordinamento internazionale*, in P. PICONE (a cura di), *Interventi delle Nazioni Unite e diritto internazionale*, 1995, pp. 337-405; R. BURCHILL, *The Developing International Law of Democracy*, in *Modern Law Review*, 2001, pp. 123-134; C. VANDEWOUDE, *The Rise of Self-Determination Versus the Rise of Democracy*, in *Goettingen J. Int. L.*, 2010, pp. 981-996; V. LANOVOY, *Self-Determination in International Law: A Democratic Phenomenon Or an Abuse of Right*, in *Cambridge J. Int. & Comp. L.*, 2015, pp. 388-404. Per la distinzione tra profilo procedurale e sostanziale del «diritto alla democrazia» v. G.H. FOX, *Democracy, right to, International Protection*, in *MPEPIL* (a cura di R. Wulfrum), 2013.

nel caso del Kosovo o, piú recentemente, della Crimea o della Catalogna, il cui *pendant* è costituito dal calo di interesse nei confronti del contenuto democratico dell'autodeterminazione⁶. Tra le possibili spiegazioni di questa, ulteriore, variazione di fulcro nell'analisi delle due dimensioni del principio di autodeterminazione vi è, forse, la crisi della democrazia che ha colpito anche i Paesi in cui la tradizione liberale sembrava piú solida e sviluppata, nonché un certo scetticismo verso l'idoneità e l'efficacia degli strumenti di matrice internazionale atti a difenderla.

Nell'ambito del presente contributo, dopo aver brevemente passato in rassegna le disposizioni di diritto internazionale pattizio in tema di autodeterminazione dei popoli (paragrafo 2.1), ricostruito il dibattito dottrinario sulla natura e sul contenuto del principio di autodeterminazione interna (paragrafi 2.2. e 2.3) ed aver chiarito la nostra posizione in merito (paragrafi 2.4 e 2.5.), si procederà con un'indagine sulle modalità di at-

⁶ Sul Kosovo v. C. DI TURI, *Formazione di nuovi Stati e autodeterminazione dei popoli: il caso dell'ex-Jugoslavia*, in S. GAMBINO (a cura di), *Costituzionalismo europeo e transizioni democratiche*, Milano, 2003, pp. 119-149; A. TANCREDI, *Il parere della Corte internazionale di giustizia sulla dichiarazione d'indipendenza del Kosovo*, in *Riv. dir. int.*, 2010, pp. 994-1052; B. CONFORTI, *La risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza e il parere della Corte internazionale di giustizia sul Kosovo*, *ivi*, 2010, pp. 1128-1131; P. FOIS, *Il parere della Corte internazionale di giustizia sull'indipendenza del Kosovo e il diritto internazionale "à la carte"*, *ivi*, 2010, pp. 1131-1135; A. CARCANO, *Sul rapporto fra diritto all'autodeterminazione dei popoli e secessione: in margine al parere della Corte internazionale di giustizia riguardante il Kosovo*, *ivi*, 2010, pp. 1135-1143; J. SUMMERS, *Kosovo: A Precedent?*, L'Aja, 2011.

Sulla Crimea, v. T. CHRISTAKIS, *Self-Determination, Territorial Integrity and Fait Accompli in the Case of Crimea*, in *Heidelberg J Int. L.*, 2015, pp. 75-100; A. TANCREDI, *La crisi in Crimea, referendum ed autodeterminazione dei popoli*, in *Dir. umani e dir. int.*, 2015, pp. 480-490;

Sulla Catalogna v. L. CAPPUCIO, *Introduzione. La lunga e accidentata marcia della Catalogna verso una consultazione popolare sull'indipendenza*, in *Il futuro politico della Catalogna – Federalismi.it*, 2014, consultabile presso www.osservatoriofederalismo.eu/wp-content/uploads/2015/02/AAVV_Catalogna_2014.pdf; J.S. ESTAPÀR, *Autodétermination et séparatisme des territoires métropolitains dans un cadre constitutionnel démocratique: le cas de la Catalogne*, in *Revue Miroirs*, 2014, pp. 98-113, consultabile presso www.revuemiroirs.fr/links/Article5.pdf; N. LEVRAT, S. ANTUNES, G. TUSSEAU e P. WILLIAMS, *Catalonia's Legitimate Right to Decide, Paths to Self-Determination*, 2017, consultabile presso exteriors.gencat.cat/web/.content/00_ACTUALITAT/notes_context/FULL-REPORT-Catalonias-legitimate-right-to-decide.pdf; A. PETERS, *Populist International Law? The Suspended Independence and the Normative Value of the Referendum on Catalonia*, 12 ottobre 2017, consultabile presso www.ejiltalk.org/populist-international-law-the-suspended-independence-and-the-normative-value-of-the-referendum-on-catalonia/; M. STERIO, *Self-Determination and Secession Under International Law: The Cases of Kurdistan and Catalonia*, in *ASIL Insight*, 2018, consultabile presso www.asil.org/insights/volume/22/issue/1/self-determination-and-secession-under-international-law-cases-kurdistan; J. COSTA, *Does Catalonia Have the Right of Self-Determination?*, in *DIPLOCAT, Catalonia Background Information*, 2017, consultabile presso www.elconfidencialdigital.com/LINK_ECD-FIL20170927_0002.pdf.

tuazione del principio in questione, verificando se sussistono sistemi di garanzia sanciti dal diritto internazionale generale e da quello pattizio (paragrafo 3). Questa analisi sarà divisa in due parti. In particolare, si esaminerà innanzitutto l'interazione tra la dimensione interna del principio di autodeterminazione dei popoli e alcuni principi del diritto internazionale, c.dd. «principi della conservazione»⁷, che si identificano soprattutto nel principio di non intervento negli affari interni e nel rispetto della sovranità territoriale⁸ (paragrafo 3.1). Lo studio, poi, si concentrerà sui meccanismi di garanzia di natura convenzionale predisposti dalle organizzazioni regionali (paragrafo 3.2). L'ultimo paragrafo sarà dedicato ad alcune brevi conclusioni.

2. Nel presente paragrafo, dopo aver analizzato le disposizioni normative rilevanti, ci occuperemo di analizzare le principali opinioni dottrinali emerse in merito alla natura del principio di autodeterminazione interna. Lo scopo di questa breve rassegna è quello di dimostrare che la natura meramente politica di tale principio può dirsi, almeno in parte, superata (o quantomeno messa in discussione).

2.1. Per stabilire l'esistenza e la natura giuridica del principio di autodeterminazione dei popoli, punto di partenza obbligato sono sicuramente due articoli della Carta delle Nazioni Unite⁹. Il primo è l'art. 1, par. 2, contenuti nel Capitolo I della Carta sui fini e principi dell'organizzazione. Questa disposizione stabilisce che lo sviluppo di relazioni amichevoli tra nazioni e l'adozione di misure atte a rafforzare la pace universale, che costituiscono due dei fini principali dell'ONU, devono essere fondate sul rispetto del principio di autodeterminazione dei popoli e del principio dell'eguaglianza dei diritti¹⁰. All'art. 1, par. 2 fa eco l'art. 55, contenuto nel Capi-

⁷ V. su tutti G. ARANGIO-RUIZ, *Autodeterminazione*, cit.

⁸ L'art. 2, par. 1 della Carta delle Nazioni Unite stabilisce che: «L'Organizzazione è fondata sul principio della sovrana eguaglianza di tutti i suoi Membri». L'art. 2, par. 4 della medesima Carta recita: «I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza, sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite». Da queste disposizioni si è soliti ricavare il principio di non intervento (o non ingerenza) negli affari interni ed internazionali di un altro Stato, nonché il principio della sovranità territoriale. V.G. ARANGIO-RUIZ, *Human Rights*, cit.; B. CONFORTI, *Le principe de non-intervention*, in M. BEDJAOUÏ (a cura di), *Droit international: bilan et perspectives*, Paris, 1991, pp. 489-505; M. JAMNEJAD e M. WOOD, *The Principle of Non-Intervention*, in *Leiden JIL*, 2009, pp. 345-381.

⁹ Organizzazione delle Nazioni Unite, Carta delle Nazioni Unite, 24 ottobre 1945, 1 UNTS XVI.

¹⁰ Art. 1, par. 2 della Carta delle Nazioni Unite: «I fini delle Nazioni Unite sono: [...] 2.

tolo IX della Carta in materia di cooperazione internazionale economica e sociale. Questa previsione elenca una serie di misure che gli Stati devono prendere di concerto «al fine di creare le condizioni di stabilità e di benessere che sono necessarie per avere rapporti pacifici ed amichevoli fra le nazioni, basate sul rispetto del principio dell'uguaglianza dei diritti o dell'autodeterminazione dei popoli»¹¹. Un'ulteriore disposizione da tenere in considerazione è l'art. 1 dei c.dd. Patti ONU sui diritti umani del 1966¹², caratterizzati da una formulazione identica, che sancisce e chiarisce il contenuto del principio di autodeterminazione dei popoli¹³.

Per anni si è discusso sulla portata dei menzionati articoli concernenti la dimensione interna del principio di autodeterminazione dei popoli. A tal proposito, è possibile distinguere due principali correnti dottrinarie: la prima afferma che le suddette disposizioni di diritto internazionale particolare rappresentano dei meri principi programmatici; la seconda, diametralmente opposta, rivendica il carattere obbligatorio di detta normativa convenzionale. Ad avviso di chi scrive, come si vedrà nel séguito del presente lavoro, entrambe le tesi vanno respinte in favore di una lettura più

Sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto e sul principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'auto-decisione dei popoli, e prendere altre misure atte a rafforzare la pace universale».

¹¹ Art. 55 della Carta delle Nazioni Unite: «Al fine di creare le condizioni di stabilità e di benessere che sono necessarie per avere rapporti pacifici ed amichevoli fra le nazioni, basate sul rispetto del principio dell'uguaglianza dei diritti o dell'autodeterminazione dei popoli, le Nazioni Unite promuoveranno: a) un più elevato tenore di vita, il pieno impiego della mano d'opera, e condizioni di progresso e di sviluppo economico e sociale; b) la soluzione dei problemi internazionali economici, sociali, sanitari e simili, e la collaborazione internazionale culturale ed educativa; c) il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione».

¹² Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Patto internazionale sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 23 marzo 1976, 999 UNTS 171; Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 3 gennaio 1976, 993 UNTS 3.

¹³ Art. 1, comune ai Patti del 1966: «1. Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale. 2. Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del mutuo interesse, e dal diritto internazionale. In nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza. 3. Gli Stati parti del presente Patto, ivi compresi quelli che sono responsabili dell'amministrazione di territori non autonomi e di territori in amministrazione fiduciaria, debbono promuovere l'attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite».

equilibrata delle disposizioni pattizie ed in linea con la natura fondamentale del principio in questione.

2.2. Secondo una prima corrente dottrina¹⁴, la natura di meri principi programmatici delle previsioni contenute nella Carta e nei Patti ONU priverebbe questi articoli di una qualsiasi portata prescrittiva per gli Stati. Attraverso il loro inserimento nella Carta, i compilatori avrebbero soltanto voluto indicare agli organi delle Nazioni Unite uno dei fini ispiratori della loro futura attività. Quindi, queste disposizioni equivarrebbero ad un invito agli organi dell'ONU a delineare il contenuto del principio di autodeterminazione, peraltro ciò solo nell'eventualità che gli Stati parte dell'organizzazione lo permettano¹⁵. Inoltre, sempre secondo questa dottrina, la prassi applicativa ad opera degli organi delle Nazioni Unite avrebbe precisato che il contenuto obbligatorio del principio resta comunque circoscritto ai soli popoli sottoposti a dominazione coloniale e straniera¹⁶. Sempre secondo i sostenitori di questa tesi, la gestione di questi tre profili pattizi del principio di autodeterminazione da parte dell'ONU, come ente espressione della prassi e dell'*opinio iuris* della comunità internazionale nel suo insieme, avrebbe comportato la rapida trasformazione di questa disciplina convenzionale in norme di diritto consuetudinario. Infine, questa corrente di pensiero sostiene anche l'ipotesi secondo cui il diritto internazionale sarebbe inidoneo di per sé ad esprimere norme sul principio di autodeterminazione interna, ossia norme che interferiscono nei rapporti esclusivi tra uno Stato e i suoi sudditi. L'ordinamento internazionale, quale diritto della comunità degli Stati, volto a regolare i rapporti tra enti indipendenti e sovrani, tenderebbe piuttosto a tutelare, attraverso il principio di non ingerenza negli affari interni, la libertà dello Stato sovrano di esercitare in modo esclusivo e nelle forme che ritiene più opportune il potere di governo sul territorio e sugli individui sottoposti alla sua amministrazione.

¹⁴ Per una rassegna di questa dottrina, si rimanda a M. IOVANE, *Le Falkland/ Malvinas: autodeterminazione o decolonizzazione?*, in N. RONZITTI (a cura di), *La Questione delle Falkland-Malvinas nel diritto internazionale*, Milano, 1984, pp. 85-122.

¹⁵ Sul funzionamento dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, v. su tutti C. FOCARELLI e B. CONFORTI, *Le Nazioni Unite*, Padova, 2017, pp. 114-129.

¹⁶ A. CASSESE, *Self-Determination*, cit., pp. 71-100 e 108 ss. Cassese identifica tre situazioni in cui il principio di autodeterminazione dei popoli ha trovato applicazione, ossia la sottoposizione del popolo a dominazione coloniale, straniera o razzista (*apartheid*). Questa ultima ipotesi, in cui il principio in questione esprime la propria dimensione interna, si caratterizza per la presenza di governi che escludono, solo per motivi etnici, una determinata parte della popolazione dalla partecipazione alla vita pubblica, il che rappresenta la dimensione politica di una grave violazione dei diritti umani.

A parere di chi scrive, questo primo filone si espone ad almeno due profili di criticità. Innanzitutto, non si può affermare che le summenzionate disposizioni pattizie esprimano solo principi programmatici, privi finanche di una minima portata prescrittiva, quindi scevri di significato, così come non si può ignorare il contesto storico o il dibattito approfondito ed inter-disciplinare che ha caratterizzato il loro inserimento nella Carta dell'ONU. In secondo luogo, i sostenitori di questa tesi si limitano ad affermare la natura di «meri principi programmatici» di queste norme, senza però indicare quali siano i caratteri del programma che la comunità internazionale vuole realizzare attraverso queste previsioni.

2.3. Per quanto concerne la seconda posizione assunta in dottrina con riguardo alla natura delle citate disposizioni in tema di autodeterminazione¹⁷, le suddette norme convenzionali non solo avrebbero carattere obbligatorio, ma il loro contenuto avrebbe anche portata universale. Questa corrente di pensiero interpreta queste disposizioni come comprensive della dimensione c.d. interna del principio di autodeterminazione dei popoli nella sua estensione più ampia, riferito cioè non solo al popolo nel suo insieme, ma anche alle singole diverse etnie e minoranze presenti negli Stati multietnici o multiculturali. Una simile lettura comporterebbe, quanto meno a livello del diritto pattizio, che tutti i popoli hanno il diritto di scegliere e di cambiare liberamente il proprio regime politico ed economico in un dato momento storico, senza condizionamenti da parte delle stesse autorità di governo. Inoltre, se nell'ambito di Stati plurinazionali esistono diverse etnie e minoranze, ognuna di esse ha il diritto di partecipare al regime rappresentativo in piena uguaglianza con il resto della popolazione e di conservare le proprie caratteristiche razziali e culturali, ossia di aspirare ad un'autonomia politica e a rivendicare la propria diversità.

Va, tra l'altro, precisato che la dottrina in questione si divide in merito all'individuazione della base giuridica e della *ratio* sottese ad una così ampia interpretazione degli obblighi convenzionali in materia di autodeterminazione. Per una parte degli autori, una simile lettura sarebbe confermata e rafforzata soprattutto dall'ispirazione fortemente antitotalitaria

¹⁷ G. ARANGIO-RUIZ, *Human Rights*, cit.; F. LATTANZI, *Autodeterminazione*, cit.; A. CASSESE, *Self-Determination*, cit., p. 47 ss. V. anche Comitato per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, Commento Generale n. 25 [«Article 25 (Participation in Public Affairs and the Right to Vote), The Right to Participate in Public Affairs, Voting Rights and the Right of Equal Access to Public Service»], 1996, par. 2, in cui il Comitato afferma che i diritti sanciti dall'art. 1 del Patto sui Diritti Civili e Politici è strettamente collegato all'art. 25 del medesimo Patto, che sancisce il diritto alla partecipazione alla vita pubblica e il diritto di voto.

che i compilatori della Carta dell'ONU avrebbero voluto imprimere a tutte le disposizioni statutarie, e ciò a titolo di reazione per le sofferenze inferte all'umanità dai regimi dittatoriali protagonisti della seconda guerra mondiale¹⁸. Secondo altri autori, la natura convenzionale del principio di autodeterminazione nei termini ampi sopra ricostruiti sarebbe confermata non tanto dalla formulazione generica della Carta dell'ONU, quanto da quella piú dettagliata contenuta nell'art. 1 comune ai due Patti delle Nazioni Unite sui diritti umani del 1966¹⁹.

Indipendentemente da questa diversità di idee, va sottolineato come questa tesi, diametralmente opposta alla prima, risulti forse eccessivamente ottimistica, data l'assenza di una prassi a sostegno (almeno al tempo in cui questi autori scrivevano). A tal proposito, vanno ricordate le incisive critiche mosse da altra parte della dottrina, che attendono ancora di essere smentite. In primo luogo, è stato sostenuto che il divieto di non intervenire negli affari interni di uno Stato e di non sovvertire dall'esterno l'ordine costituito sussiste, in linea di massima, anche quando tale ordine non abbia carattere democratico o non sia conforme a certi modelli politici o costituzionali ispirati al multipartitismo o alla scelta dei propri governanti attraverso libere elezioni²⁰. Altri aggiungono che non si potrà perciò parlare di autodeterminazione interna fin quando non verrà rigorosamente dimostrata l'esistenza di norme convenzionali o consuetudinarie che considerino internazionalmente illegittimi simili governi, ossia fino a quando non sussisteranno dei parametri secondo i quali un governo possa considerarsi come illegittimamente formato o possa essere messo al bando dalla comunità internazionale perché non si è dotato di un regime democratico.

L'analisi della prassi non dimostrerebbe, però, l'avvenuta formazione di tali regole innovative rispetto al diritto internazionale classico. Anzi, uno sguardo anche rapido all'attuale vita di relazione internazionale dimostra l'esistenza di numerosi regimi totalitari considerati pienamente legittimi, regimi con i quali anche le democrazie piú antiche intrattengono intensi rapporti diplomatici e commerciali²¹. La materia resterebbe pertanto tuttora disciplinata dal principio del non intervento negli affari interni. Qualsiasi condanna del regime effettivamente in carica in un determinato Stato

¹⁸ G. ARANGIO-RUIZ, *Autodeterminazione*, cit.

¹⁹ A. CASSESE, *Self-Determination*, cit., p. 47 ss.; G. PALMISANO, *L'autodeterminazione interna nel sistema dei Patti sui diritti dell'uomo*, in *Riv. dir. int.*, 1996, pp. 365-413; ID., *Nazioni Unite e autodeterminazione interna: il principio alla luce degli strumenti rilevanti dell'ONU*, Milano, 1997.

²⁰ V. su tutti R. JENNINGS e A. WATTS (a cura di), *Oppenheim's International Law*, IX ed., Oxford, 1992, p. 430 s.

²¹ V. su tutti B. CONFORTI, *Diritto internazionale*, cit., p. 29 s.

da parte di altri Stati o di organizzazioni internazionali dovrebbe perciò ritenersi illecito.

2.4. Cosa rispondere a queste opinioni così radicalmente in contrasto tra loro? A nostro avviso, vanno innanzitutto respinte quelle tesi che, per attribuire una portata normativa alle norme della Carta in materia di autodeterminazione, propongono soluzioni parziali o gradualistiche sulla natura giuridica del principio di autodeterminazione interna. È stato, ad esempio, sostenuto da alcuni che, ispirandosi all'art. 1, paragrafo 2, il diritto internazionale consuetudinario contemporaneo sarebbe riuscito quanto meno a imporre agli Stati un comportamento minimo in materia di organizzazione politica interna, come il divieto di gravi forme di oppressione politica o la negazione della libera espressione della volontà popolare²². Nello stesso ordine di idee si situa un'altra autorevole tesi secondo cui il diritto internazionale generale avrebbe espresso, nell'attuale fase dei rapporti internazionali, una sorta di principio che imporrebbe uno standard minimo consistente nel diritto di tutti i popoli di esprimere liberamente le proprie aspirazioni sul loro *status* politico, senza però specificare a quali ipotesi esso andrebbe applicato, né quali siano i metodi di applicazione²³.

È evidente quanto questi tentativi lascino la questione ancora aperta e va altresì posto in evidenza come essi siano, peraltro, avari di riferimenti concreti alla prassi. Essi sembrano, peraltro, dare ragione a coloro che cercano di chiudere definitivamente il discorso sull'autodeterminazione interna, intesa come libera scelta dei propri governanti, affermando che, dopotutto, non vi è stato mai accordo tra gli Stati sull'esatta nozione di democrazia che il diritto internazionale intenderebbe sostenere, diffondere ed eventualmente imporre a quegli stessi Stati²⁴.

A nostro avviso, sia l'articolo 1²⁵ sia l'articolo 2²⁶ della Carta dell'ONU

²² M. IOVANE, *L'organizzazione*, cit., pp. 506-509.

²³ V. gli autori citati da A. CASSESE, *Self-determination*, cit., p. 49, nota 29, e K. DOEHRING, *Self-determination*, in B. SIMMA (a cura di), *The Charter of the United Nations – A Commentary*, 1995, p. 65.

²⁴ V. su tutti J. CRAWFORD, *Democracy and International Law*, in *BYIL*, 1994, pp. 113-133.

²⁵ Art. 1 Carta delle Nazioni Unite: «I fini delle Nazioni Unite sono: 1. Mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ed a questo fine: prendere efficaci misure collettive per prevenire e rimuovere le minacce alla pace e per reprimere gli atti di aggressione o le altre violazioni della pace, e conseguire con mezzi pacifici, ed in conformità ai principi della giustizia e del diritto internazionale, la composizione o la soluzione delle controversie o delle situazioni internazionali che potrebbero portare ad una violazione della pace; 2. Sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto e sul principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'auto-decisione dei popoli, e prendere altre misure atte a rafforzare la pace universale; 3. Conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali di carattere economico, so-

esprimono una serie di principi *lato sensu* costituzionali e il loro regime è attratto nella dinamica di tutti i principi che esprimono i valori fondamentali di una comunità. Dunque, anche il principio di autodeterminazione dei popoli di cui all'art. 1 par. 2 esprime un concetto denso di significato e non può essere degradato ad un semplice principio programmatico privo di qualsiasi carica normativa per gli organi dell'ONU e per gli Stati. Per altro verso, esso non può neppure essere dilatato, come abbiamo visto, alla stregua di una norma convenzionale onnicomprensiva, ma incapace di imporre effettivamente agli Stati dei comportamenti ben precisi. In effetti, il principio di autodeterminazione elencato tra i fini delle NU si presenta come una delle componenti di un disegno sistematico, di un progetto generale impregnato di valori che la comunità intende realizzare, sia pure con i mezzi limitati e imperfetti di cui dispone.

Come tutti i principi, anche quello di autodeterminazione interna dei popoli è un principio che, a nostro giudizio, «può tutto, ma non dà tutto». A tal riguardo, a prima vista si potrebbe affermare che i principi, anche quelli previsti dalla Carta dell'ONU, non sono degli autonomi modelli di condotta, ma, secondo una efficace definizione coniata dagli studiosi di ermeneutica giuridica, si limiterebbero a prevedere una direzione da seguire, una tendenza da rispettare, un valore che chiede di essere preso in

ziale culturale od umanitario, e nel promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di religione; 4. Costituire un centro per il coordinamento dell'attività delle nazioni volta al conseguimento di questi fini comuni».

²⁶ Art. 2 Carta delle Nazioni Unite: «L'Organizzazione ed i suoi Membri, nel perseguire i fini enunciati nell'art. 1, devono agire in conformità ai seguenti principi: 1. L'Organizzazione è fondata sul principio della sovrana eguaglianza di tutti i suoi Membri. 2. I Membri, al fine di assicurare a ciascuno di essi i diritti e i benefici risultanti dalla loro qualità di Membro, devono adempiere in buona fede gli obblighi da loro assunti in conformità al presente Statuto. 3. I Membri devono risolvere le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionale, e la giustizia, non siano messe in pericolo. 4. I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza, sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite. 5. I Membri devono dare alle Nazioni Unite ogni assistenza in qualsiasi azione che queste intraprendono in conformità alle disposizioni del presente Statuto, e devono astenersi dal dare assistenza a qualsiasi Stato contro cui le Nazioni Unite intraprendono un'azione preventiva o coercitiva. 6. L'Organizzazione deve fare in modo che Stati che non sono Membri delle Nazioni Unite agiscano in conformità a questi principi, per quanto possa essere necessario per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. 7. Nessuna disposizione del presente Statuto autorizza le Nazioni Unite ad intervenire in questioni che appartengono essenzialmente alla competenza interna di uno Stato, né obbliga i Membri a sottoporre tali questioni ad una procedura di regolamento in applicazione del presente Statuto; questo principio non pregiudica però l'applicazione di misure coercitive a norma del Capitolo VII».

considerazione²⁷. Questa loro caratterizzazione, tuttavia, a nostro giudizio non li priva di una (seppur, talvolta, ridotta) portata prescrittiva²⁸, la quale – nell'ambito del diritto internazionale – non si tradurrà nella prescrizione di obblighi precisi a carico degli Stati, ma nello svolgimento di una funzione ausiliaria volta a stimolare la produzione di nuove norme o a giustificare interpretazioni innovative delle disposizioni già esistenti. I principi, quindi, si contraddistinguono per una proprietà normo-genetica e per la capacità di integrare e colmare le eventuali lacune dell'ordinamento internazionale in relazione ad un caso concreto. Inoltre, come avviene per la disciplina di tutti i valori fondamentali di un ordinamento, anche i principi del diritto internazionale richiedono di essere interpretati ed applicati sistematicamente. Questo significa che il principio di autodeterminazione dei popoli dovrà anch'esso essere armonizzato e bilanciato con altri valori fondamentali, come il principio di non ingerenza negli affari interni o di sovranità territoriale, sui quali potrà talvolta prevalere, ma rispetto ai quali dovrà altre volte soccombere. Infine, la natura di valore fondamentale propria del principio di autodeterminazione comporta la possibilità di una reazione collettiva alla violazione degli obblighi concreti che da essa discendono, da parte cioè degli organi dell'ONU, o da parte di altri Stati nei limiti previsti dal diritto internazionale generale.

2.5. Sulla base di quanto appena sostenuto, se si ripercorre la prassi interpretativa relativa all'art. 1 par. 2 nel corso degli anni, non vi può essere dubbio, a nostro avviso, che il diritto internazionale abbia ormai precisato il contenuto del diritto dei popoli all'autodeterminazione interna. Dopo anni di dibattiti e di contrasti, possiamo affermare che la dimensione interna del principio di autodeterminazione dei popoli consiste nel diritto di questi ultimi di instaurare un regime democratico di tipo liberale caratterizzato dal rispetto dei principi dello Stato di diritto, comprensivo pertanto sia dell'aspetto procedurale che di quello sostanziale. Ad avviso di chi scrive, questo risultato può ritenersi acquisito sulla base di elementi che afferiscono sia alle Nazioni Unite sia alle organizzazioni regionali.

Per quanto riguarda l'ONU, il lavoro di chiarificazione del contenuto e della portata dell'art. 1, par. 2 della Carta si deve soprattutto all'incessante produzione dell'Assemblea Generale. L'organo assembleare dell'ONU, a partire dalla fine della guerra fredda, ha riempito il vuoto relativo a quale nozione di democrazia (se alcuna) si dovesse considerare esistente sul piano

²⁷ V. su tutti R. DWORKIN, *Taking Rights Seriously*, Harvard, 1977, pp. 24-26.

²⁸ È questa, altresì, l'opinione della più autorevole dottrina civilistica. V., a tal riguardo, su tutti, P. PERLINGIERI, *Legal Principles and Values*, in *The Italian Law Journal*, 2017, p. 125 ss.

internazionale²⁹, attraverso l'adozione di un numero ingente di risoluzioni e dichiarazioni³⁰ le quali non lasciano dubbi sulla nozione di democrazia condivisa e promossa dalle Nazioni Unite³¹.

A livello regionale, ci sono delle organizzazioni che si sono dotate di strumenti vincolanti in cui si tutela il principio democratico, in modo del tutto sovrapponibile con quanto affermato dall'Assemblea Generale. Il riferimento è, in particolare, al Trattato sull'Unione Europea³², alla Carta Democratica Interamericana³³ e alla Carta Africana su democrazia, elezioni e governo³⁴. Tutti questi strumenti sanciscono – *inter alia* – il rispetto della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e dei diritti umani.

²⁹ Si noti come questo aspetto sia una delle critiche mosse dalla quella parte della dottrina che sostiene una lettura restrittiva della disposizione in questione. A tal proposito, si veda il paragrafo 2.3. del presente contributo.

³⁰ Si segnalano in particolare le risoluzioni aventi ad oggetto tre aspetti: Stato di diritto a livello nazionale ed internazionale; rafforzamento del ruolo delle Nazioni Unite nella promozione di elezioni periodiche e genuine e di processi di democratizzazione; promozione di un ordine internazionale equo e democratico. A dimostrazione dell'impegno costante e perdurante dell'Assemblea Generale nell'affermazioni dei principi democratici sul piano internazionale, si vedano ad esempio le recenti risoluzioni adottate nel corso del 2017: Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *The rule of law at the national and international levels*, risoluzione del 7 dicembre 2017, A/RES/72/119; Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *Strengthening the role of the United Nations in enhancing periodic and genuine elections and the promotion of democratization*, risoluzione del 19 dicembre 2017, A/RES/72/164; Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *Promotion of a democratic and equitable international order*, risoluzione del 19 dicembre 2017, A/RES/72/172.

³¹ Si ricorda che le dichiarazioni di principi e le risoluzioni dell'Assemblea Generale dell'ONU non hanno carattere vincolante, ma hanno valore di atti di *soft law*. V. su tutti C. FOCARELLI e B. CONFORTI, *Le Nazioni Unite*, cit., pp. 476-482.

³² Unione Europea, Trattato sull'Unione Europea, 13 dicembre 2007, entrato in vigore il 1 dicembre 2009. Nello specifico, si veda l'art. 2 TUE, secondo cui: «L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini». Per quanto riguarda, in generale, la situazione in Europa, si guardi anche ai lavori della Commissione europea per la Democrazia attraverso il Diritto (meglio nota come «Commissione di Venezia»), organo consultivo del Consiglio d'Europa.

³³ Organizzazione degli Stati Americana, Carta Democratica Interamericana, dell'11 settembre 2001, entrata in vigore l'11 settembre 2001. In particolare, si veda l'art. 1, par. 1, secondo cui: «The peoples of the Americas have a right to democracy and their governments have an obligation to promote and defend it» e l'art. 3, che recita: «Essential elements of representative democracy include, inter alia, respect for human rights and fundamental freedoms, access to and the exercise of power in accordance with the rule of law, the holding of periodic, free, and fair elections based on secret balloting and universal suffrage as an expression of the sovereignty of the people, the pluralistic system of political parties and organizations, and the separation of powers and independence of the branches of government».

³⁴ Unione Africana, Carta Africana su democrazia, elezioni e governo, del 30 gennaio 2007,

3. Come anticipato in precedenza, il principio di autodeterminazione interna dei popoli è soggetto ad interpretazione sistematica, il che implica la sua armonizzazione con i principi c.dd. conservativi di diritto internazionale – ossia, il principio di non ingerenza negli affari interni e il principio di sovranità territoriale. In particolare, ci sono vari gradi di affievolimento del principio di non ingerenza negli affari interni rispetto alle diverse modalità di applicazione della dimensione democratica del principio di autodeterminazione: una prima modalità, meno incisiva, si verifica quando il principio di autodeterminazione si sostanzia in attività di promozione della democrazia; la seconda modalità, più penetrante, si osserva nelle situazioni in cui è possibile configurare, in capo agli Stati, veri e propri obblighi di dotarsi di un governo democratico.

3.1. La prima modalità di attuazione del principio di autodeterminazione interna sul piano internazionale ha avuto carattere promozionale, sostanziandosi in un'attività volta a favorire la diffusione della nozione di democrazia in Paesi ed aree in cui questa non è presente o è presente ad un livello ancora embrionale. Si tratta di una forma debole e meno drastica di affievolimento del principio di non intervento negli affari interni, perché comporta l'esercizio di funzioni di assistenza, di controllo e di supervisione da parte di organizzazioni internazionali, organizzazioni regionali o Stati terzi, *ma con il consenso del sovrano locale*. In quest'ambito posso essere ricondotte, in primo luogo, le missioni delle Nazioni Unite, dell'OSCE e delle organizzazioni regionali che forniscono assistenza tecnica e sostegno, anche di natura finanziaria, per la realizzazione di alcuni aspetti della democrazia liberale, come lo svolgimento di

entrata in vigore il 15 febbraio 2012. In particolare, si vedano l'art. 2, par. da 1 a 6, secondo cui: «The objectives of this Charter are to: 1. Promote adherence, by each State Party, to the universal values and principles of democracy and respect for human rights; 2. Promote and enhance adherence to the principle of the rule of law premised upon the respect for, and the supremacy of, the Constitution and constitutional order in the political arrangements of the State Parties; 3. Promote the holding of regular free and fair elections to institutionalize legitimate authority of representative government as well as democratic change of governments; 4. Prohibit, reject and condemn unconstitutional change of government in any Member State as a serious threat to stability, peace, security and development; 5. Promote and protect the independence of the judiciary; 6. Nurture, support and consolidate good governance by promoting democratic culture and practice, building and strengthening governance institutions and inculcating political pluralism and tolerance». Si veda anche l'art. 3, par. 10 e 11, secondo cui «State Parties shall implement this Charter in accordance with the following principles: [...] 10. Condemnation and total rejection of unconstitutional changes of government; 11. Strengthening political pluralism and recognising the role, rights and responsibilities of legally constituted political parties, including opposition political parties, which should be given a status under national law».

libere elezioni³⁵. In secondo luogo, a questa modalità attuativa possono essere ricollegate anche le «*peace-keeping operations*» dell'ONU, nella misura in cui si sono impegnate nella ricostruzione, in chiave democratica, delle istituzioni preposte all'amministrazione e al governo di uno Stato in cui si erano verificate guerre civili o conflitti interni³⁶.

3.2. La seconda modalità di applicazione del principio di autodeterminazione interna dei popoli e, quindi, di un più penetrante affievolimento del principio di non ingerenza negli affari interni, consiste nella possibilità di configurare veri e propri obblighi internazionali in capo agli Stati, assistiti eventualmente da regimi di garanzia collettiva di tipo sanzionatorio – anche intesi come forme istituzionalizzate di accertamento della violazione – apprestati dal diritto internazionale a tutela di uno dei suoi valori fondamentali. In questa seconda ipotesi, può dirsi che una situazione interna si “internazionalizza”, il che comporta che organizzazioni internazionali, organizzazioni regionali o Stati terzi possono porre in essere reazioni di tipo sanzionatorio. A questo riguardo, bisogna distinguere la situazione del diritto internazionale generale dal diritto internazionale particolare, da riportare soprattutto ad alcune organizzazioni regionali – ossia Unione Europea, Organizzazione degli Stati Americani e Unione Africana.

Per quanto riguarda il diritto internazionale generale riteniamo di dover confermare quanto avevamo sostenuto in uno scritto di qualche anno addietro³⁷. Sulla base della prassi esistente, non è tuttora possibile affermare l'esistenza di norme consuetudinarie che mettano al bando della comunità internazionale e considerino internazionalmente illegittimi certi tipi di governo sol perché si tratta di regimi autoritari che non si ispirano ai criteri della democrazia liberale. In altri termini, il diritto internazionale continua a non prevedere un vero e proprio obbligo per gli Stati di dotarsi di un governo democratico³⁸. Tuttavia, a livello di diritto generale, non può dirsi che il principio di autodeterminazione non goda di alcuna forma di protezione. A nostro avviso, infatti, la dimensione interna del

³⁵ C. BINDER, *International Election Observation by the OSCE and the Human Right to Political Participation*, in *European Public Law*, 2007, pp. 133-158; C. BINDER e C. PIPPAN, *Election Monitoring, International*, in *MPEPIL*, 2011.

³⁶ E. DEMIR, *The Right to Internal Self-Determination in Peacebuilding Processes: a Reinterpretation of the Concept of Local Ownership from a Legal Perspective*, in *The Age of Human Rights Journal*, 2017, pp. 18-48.

³⁷ M. IOVANE, *L'Organizzazione*, cit., pp. 506-509.

³⁸ Si considerino, a titolo esemplificativo, i governi di Cambogia, Corea del Nord, Ruanda, Russia, Cina, Siria, Sudan, Tagikistan, Turkmenistan, Kazakistan.

principio continua a godere di una protezione indiretta attraverso l'obbligo di non usare la forza o, quanto meno, di non ricorrere a mezzi eccessivi e particolarmente violenti per reprimere le aspirazioni pacificamente manifestate dalla popolazione volte ad ottenere un cambiamento in senso democratico delle proprie istituzioni. Analogo obbligo sussiste in relazione alle aspirazioni di una minoranza stanziata su una parte del territorio di uno Stato ad ottenere spazi di autogoverno o di autonomia amministrativa rispetto al potere centrale. Nello stesso ordine di idee si pongono anche i c.dd. colpi di stato, con cui si opera il rovesciamento violento di un regime democratico già instaurato, ma non ancora consolidato, ad opera di una dittatura militare; oppure l'annullamento altrettanto violento di uno statuto di autonomia fino ad allora goduto da una certa minoranza. Esiste una prassi significativa in questo senso che comprende alcuni casi classici di cui si è occupato anche il Consiglio di sicurezza, come i casi relativi ad Haiti, Sierra Leone e Burundi³⁹; ma depongono in questo senso anche le reazioni degli Stati alle repressioni delle manifestazioni nel corso della c.d. Primavera araba⁴⁰.

Con riferimento al diritto internazionale pattizio, si devono considerare gli strumenti regionali a carattere vincolante adottati dall'Unione Europea, dall'Organizzazione degli Stati Americani e dall'Unione Africana. In particolare, le Carte adottate da queste ultime due organizzazioni sanciscono il divieto di cambiamenti violenti dell'ordine costituzionale⁴¹.

A proposito dell'Unione Europea, va richiamato il recente caso che riguarda le violazioni dei principi fondamentali dell'Unione, così come enunciati nell'art. 2 TUE⁴², da parte della Polonia. Ad attirare l'attenzione della Commissione europea è stata soprattutto la recente riforma polacca del sistema giudiziario⁴³. Secondo la Commissione, questa riforma costituisce una chiara interferenza nell'indipendenza dei giudici, poiché, in base alle nuove disposizioni legislative, questi risultano sottoposti al controllo della maggioranza di governo. La gravità della situazione ha indotto l'organo in questione ad attivare il sistema di accertamento e di reazione alle violazioni dell'articolo 2 TUE noto come «*Rule of Law Framework*»⁴⁴ che

³⁹ M. IOVANE, *o.l.u.c.*; S. NEGRI, *L'intervento*, cit., *passim*.

⁴⁰ C. PANARA e G. WILSON, *The Arab Spring. New Patterns for Democracy and International Law*, 2013; A. FERNANDEZ, *The Arab Spring: A New Season for Self-Determination*, in *N.Y.U. J. Int'l L. & Pol.*, 2015, pp. 647-683.

⁴¹ Si vedano gli artt. 1 e 3 della Carta Democratica Interamericana, cit., e gli artt. 2 e 3 della Carta Africana su democrazia, elezioni e governo, cit.

⁴² TUE, cit.

⁴³ «Legge sull'organizzazione dei tribunali ordinari», pubblicata in G.U. il 28 luglio 2017.

⁴⁴ L'obiettivo del «*Rule of Law Framework*» è di impedire che le minacce allo stato di di-

è volto a prevenire un'eventuale e successiva applicazione della procedura di cui all'art. 7 del TUE⁴⁵. Considerata l'inefficacia della «*Rule of Law Framework*», la Commissione, per la prima volta nella sua storia, ha deciso di attivare proprio il meccanismo previsto dall'art. 7 TUE, richiedendo al Consiglio di constatare l'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte della Polonia dei valori di cui all'art. 2 TUE⁴⁶. Nel frattempo, la Commissione ha annunciato anche la sua intenzione di deferire la Polonia davanti alla Corte di Giustizia dell'UE⁴⁷.

Per quanto riguarda l'Organizzazione degli Stati Americani, si può considerare il recente caso che ha visto protagonista il Venezuela, accusato di

ritto si evolvano fino al punto in cui la Commissione deve attivare i meccanismi ex art. 7 del TUE. Il meccanismo si caratterizza per il dialogo tra la Commissione ed il paese dell'UE interessato. Le tre fasi del processo sono: valutazione della Commissione; raccomandazione della Commissione; monitoraggio del rispetto della raccomandazione da parte del paese interessato. Se non viene trovata alcuna soluzione, l'art. 7 del TUE è l'ultima risorsa per risolvere crisi simili e garantire che il paese interessato rispetti i valori dell'UE. L'articolo 7 del TUE prevede meccanismi speciali con sanzioni di ampia portata nel caso in cui un paese dell'UE non rispetti i valori fondamentali di cui all'articolo 2 TUE, incluso lo stato di diritto.

⁴⁵ L'art. 7 del TUE prevede procedure volte all'adozione di serie sanzioni (fino alla sospensione dei diritti di voto) nei confronti di Stato membro dell'UE che non rispetti i valori fondamentali dell'Unione, come enunciati all'articolo 2 TUE. Secondo l'art. 7 TUE: «1. Su proposta motivata di un terzo degli Stati membri, del Parlamento europeo o della Commissione europea, il Consiglio, deliberando alla maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri previa approvazione del Parlamento europeo, può constatare che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo 2. Prima di procedere a tale constatazione il Consiglio ascolta lo Stato membro in questione e può rivolgergli delle raccomandazioni, deliberando secondo la stessa procedura. Il Consiglio verifica regolarmente se i motivi che hanno condotto a tale constatazione permangono validi. 2. Il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità su proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione europea e previa approvazione del Parlamento europeo, può constatare l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo 2, dopo aver invitato tale Stato membro a presentare osservazioni. 3. Qualora sia stata effettuata la constatazione di cui al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione dei trattati, compresi i diritti di voto del rappresentante del governo di tale Stato membro in seno al Consiglio. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche. Lo Stato membro in questione continua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi che gli derivano dai trattati. 4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può successivamente decidere di modificare o revocare le misure adottate a norma del paragrafo 3, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione. 5. Le modalità di voto che, ai fini del presente articolo, si applicano al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sono stabilite nell'articolo 354 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

⁴⁶ Commissione Europea, *Rule of Law: European Commission acts to defend judicial independence in Poland*, 20 dicembre 2017, *press release* reperibile in http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5367_en.htm.

⁴⁷ *Ibidem*.

aver violato la Carta Democratica Interamericana⁴⁸. Con la risoluzione 1078 del 3 aprile 2017⁴⁹, il Consiglio permanente dell'OSA ha condannato, in quanto contrari al contenuto sostanziale e procedurale della democrazia, le violazioni dei diritti umani commesse dal governo in carica, la violazione del principio della separazione dei poteri e dell'indipendenza dei giudici, l'alterazione per via non costituzionale dell'ordine democratico in Venezuela. Inoltre, il Consiglio permanente dell'OSA ha chiesto contestualmente al governo venezuelano di ristabilire l'autorità costituzionale dell'Assemblea nazionale, nonché di adottare tutte le misure necessarie per ristabilire l'ordine democratico. Infine, il Consiglio ha annunciato che, nel caso in cui il governo venezuelano non adempisse quanto stabilito nella risoluzione, ricorrerà ai meccanismi stabiliti dalla Carta dell'OSA⁵⁰ e dalla Carta interamericana sulla democrazia⁵¹ per rafforzare e preservare le isti-

⁴⁸ L'utilizzo dei meccanismi previsti dalla Carta interamericana sulla democrazia era stato minacciato nei confronti dell'Honduras (nel 2009) e dello stesso Venezuela (nel 2002 e nel 2014).

⁴⁹ Il testo della risoluzione è consultabile presso www.oas.org/en/media_center/press_release.asp?sCodigo=E-022/17.

⁵⁰ Organizzazione degli Stati Americani, Carta dell'Organizzazione degli Stati Americani, adottata il 30 aprile 1948, entrata in vigore il 13 dicembre 1951.

⁵¹ Appaiono rilevanti anche le procedure previste dagli artt. 19, 20 e 21. Articolo 19: «Based on the principles of the Charter of the OAS and subject to its norms, and in accordance with the democracy clause contained in the Declaration of Quebec City, an unconstitutional interruption of the democratic order or an unconstitutional alteration of the constitutional regime that seriously impairs the democratic order in a member state, constitutes, while it persists, an insurmountable obstacle to its government's participation in sessions of the General Assembly, the Meeting of Consultation, the Councils of the Organization, the specialized conferences, the commissions, working groups, and other bodies of the Organization». Articolo 20: «In the event of an unconstitutional alteration of the constitutional regime that seriously impairs the democratic order in a member state, any member state or the Secretary General may request the immediate convocation of the Permanent Council to undertake a collective assessment of the situation and to take such decisions as it deems appropriate. The Permanent Council, depending on the situation, may undertake the necessary diplomatic initiatives, including good offices, to foster the restoration of democracy. If such diplomatic initiatives prove unsuccessful, or if the urgency of the situation so warrants, the Permanent Council shall immediately convene a special session of the General Assembly. The General Assembly will adopt the decisions it deems appropriate, including the undertaking of diplomatic initiatives, in accordance with the Charter of the Organization, international law, and the provisions of this Democratic Charter. The necessary diplomatic initiatives, including good offices, to foster the restoration of democracy, will continue during the process». Articolo 21: «When the special session of the General Assembly determines that there has been an unconstitutional interruption of the democratic order of a member state, and that diplomatic initiatives have failed, the special session shall take the decision to suspend said member state from the exercise of its right to participate in the OAS by an affirmative vote of two thirds of the member states in accordance with the Charter of the OAS. The suspension shall take effect immediately. The suspended member state shall continue to fulfil its obligations to the Organization, in particular

tuzioni democratiche degli Stati membri – tra cui è prevista anche la sospensione dello Stato interessato.

Infine, con riferimento all'Unione Africana, va ricordato che, nel 2013, la Corte Africana dei Diritti dell'Uomo e dei Popoli ha condannato la Tanzania per aver violato – *inter alia* – il diritto dei cittadini a partecipare liberamente al governo del paese o direttamente, ossia candidandosi, o tramite rappresentanti eletti, ossia esercitando il diritto di voto⁵². Nonostante la sentenza abbia censurato la violazione di diritti sanciti dalla Carta Africana dei Diritti dell'Uomo e dei Popoli⁵³ – e non, quindi, della Carta Africana su Democrazia, Elezioni e Governo⁵⁴ – la pronuncia è meritevole di

its human rights obligations. Notwithstanding the suspension of the member state, the Organization will maintain diplomatic initiatives to restore democracy in that state».

⁵² Corte Africana dei Diritti dell'Uomo e dei Popoli, *Tanganyika Law Society and Legal and Human Rights Centre and Reverend Christopher R. Mtikila v. United Republic of Tanzania*, ricorsi n. 009/2011 e n. 011/2011, sentenza del 14 giugno 2013. Si segnala, inoltre, che si è trattato della prima sentenza di merito pronunciata dalla Corte Africana sin dalla sua istituzione nel 1998 con il Protocollo alla Carta Africana dei Diritti dell'Uomo e dei Popoli, adottato dalla Conferenza degli Stati Africani il 9 giugno 1998 ed entrato in vigore 25 gennaio 2004.

⁵³ Carta Africana dei Diritti dell'Uomo e dei Popoli, adottata il 28 giugno 1981 ed entrata in vigore il 21 ottobre 1986.

⁵⁴ Di cui si segnalano le importanti disposizioni in materia di sanzioni in caso di cambiamenti incostituzionali del governo, di cui, in particolare, agli artt. 23, 24 e 25. Articolo 23 «State Parties agree that the use of, inter alia, the following illegal means of accessing or maintaining power constitute an unconstitutional change of government and shall draw appropriate sanctions by the Union: 1. Any putsch or coup d'Etat against a democratically elected government. 2. Any intervention by mercenaries to replace a democratically elected government. 3. Any replacement of a democratically elected government by armed dissidents or rebels. 4. Any refusal by an incumbent government to relinquish power to the winning party or candidate after free, fair and regular elections; or 5. Any amendment or revision of the constitution or legal instruments, which is an infringement on the principles of democratic change of government». Articolo 24: «When a situation arises in a State Party that may affect its democratic political institutional arrangements or the legitimate exercise of power, the Peace and Security Council shall exercise its responsibilities in order to maintain the constitutional order in accordance with relevant provisions of the Protocol Relating to the Establishment of the Peace and Security Council of the African Union, hereinafter referred to as the Protocol». Articolo 25: «1. When the Peace and Security Council observes that there has been an unconstitutional change of government in a State Party, and that diplomatic initiatives have failed, it shall suspend the said State Party from the exercise of its right to participate in the activities of the Union in accordance with the provisions of articles 30 of the Constitutive Act and 7 (g) of the Protocol. The suspension shall take effect immediately. 2. However, the suspended State Party shall continue to fulfill its obligations to the Union, in particular with regard to those relating to respect of human rights. 3. Notwithstanding the suspension of the State Party, the Union shall maintain diplomatic contacts and take any initiatives to restore democracy in that State Party. 4. The perpetrators of unconstitutional change of government shall not be allowed to participate in elections held to restore the democratic order or hold any position of responsibility in political institutions of their State. 5. Perpetrators of unconstitutional change of government may also be tried before the competent court of the Union. 6. The Assembly shall impose sanctions

attenzione per il rilievo conferito ad alcuni degli aspetti caratterizzanti lo svolgimento di libere elezioni e, quindi, al rispetto dei principi democratici.

4. Dopo aver analizzato la prassi e delineato il dibattito dottrinario sulla natura e sul contenuto del principio di autodeterminazione interna sulla base delle disposizioni convenzionali della Carta delle Nazioni Unite e dei due Patti dell'ONU sui diritti umani del 1966, possiamo dunque giungere ad affermare che il principio in questione ha natura di principio *lato sensu* costituzionale. Esso va quindi armonizzato e bilanciato con altri principi del diritto internazionale, tra cui il principio di non interferenza negli affari interni ricopre un ruolo di spicco. La successiva indagine ha rilevato che, benché a livello di diritto internazionale generale il principio non sia del tutto privo di tutela, le garanzie apprestate dagli strumenti convenzionali predisposti dalle organizzazioni regionali consentono di accertare e sanzionare la violazione del principio in modo più incisivo.

In conclusione, quindi, tenendo conto degli esempi riportati in precedenza, può dirsi che la tesi qui sostenuta trova qualche conferma nella prassi, anche se non si può negare, anche guardando ai meccanismi istituzionalizzati di garanzia del rispetto dell'autodeterminazione interna, che i vari aspetti che compongono il principio democratico non sono mai declinati in forma di veri e propri obblighi, che gli Stati sono costretti a rispettare. Ciò probabilmente rispecchia le differenze intercorrenti tra il regime di diritto internazionale generale e il regime di diritto internazionale pattizio, soprattutto quello originato in seno ad organizzazioni regionali come Unione Europea, Organizzazione degli Stati Americani e Unione Africana.

Sembra tuttavia opportuno porre in evidenza in senso positivo che – a fronte di una fase iniziale in cui non sempre (*rectius*: quasi mai) il principio di autodeterminazione interna trovava un riscontro nei comportamenti degli attori del diritto internazionale – oggi è la stessa prassi che ha

on any Member State that is proved to have instigated or supported unconstitutional change of government in another state in conformity with Article 23 of the Constitutive Act. 7. The Assembly may decide to apply other forms of sanctions on perpetrators of unconstitutional change of government including punitive economic measures. 8. State Parties shall not harbour or give sanctuary to perpetrators of unconstitutional changes of government. 9. State Parties shall bring to justice the perpetrators of unconstitutional changes of government or take necessary steps to effect their extradition. 10. State Parties shall encourage conclusion of bilateral extradition agreements as well as the adoption of legal instruments on extradition and mutual legal assistance».

cominciato a chiarire alcuni aspetti relativi al contenuto e alle possibilità di tutela internazionale di questo principio.

Abstract

Il presente contributo ha analizzato il fondamento del c.d. principio di autodeterminazione interna nell'ambito del diritto internazionale. Dopo aver brevemente passato in rassegna le disposizioni di diritto internazionale pattizio in tema di autodeterminazione dei popoli l'autore ricostruisce il dibattito dottrinario sulla natura e sul contenuto del principio di autodeterminazione interna ed attua un'indagine sulle modalità di attuazione del principio in questione, verificando se sussistono sistemi di garanzia sanciti dal diritto internazionale generale e da quello pattizio. Tale analisi è stata suddivisa in due parti. Da un lato è stata esaminata l'interazione tra la dimensione interna del principio di autodeterminazione dei popoli e i c.dd. «principi della conservazione», che si identificano soprattutto nel principio di non intervento negli affari interni e nel rispetto della sovranità. In secondo luogo, sono stati discussi i meccanismi di garanzia di natura convenzionale predisposti dalle organizzazioni regionali. L'autore conclude dunque nel senso che, a dispetto della totale irrilevanza del principio di autodeterminazione interna nel diritto internazionale classico, oggi si può propendere per una visione ottimistica e favorevole ad un graduale riconoscimento della natura giuridica (e non solo politica) del principio *de quo*.

The present article analyses the international law foundations of the internal dimension of the principle of self-determination. After having briefly analysed the international law rules concerning, in general terms, the principle of self-determination, the Author carries out an analysis of the internal dimension of this principle both from the perspective of its content and the ways in which the principle is applied in international law, with the aim of understanding whether international law somehow guarantees the respect of this principle. Such an analysis has been divided in two parts. Firstly, the Author analyses the relationship between internal self-determination and the principles related to the protection of State sovereignty, such as the prohibition of intervention in domestic affairs. Secondly, the paper discusses the guarantees set forth by international treaties enacted by regional organizations. The Author concludes by saying that, notwithstanding the initial irrelevance of the internal dimension of self-determination in international law, it is nowadays possible to assume a more optimistic view in favour of a partial recognition of the legal (and not only political) nature of such a principle.